AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 19/2021

[redacted]

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 29/04/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA l'istanza di [redacted] del 08/04/2020 acquisita con protocollo n. 0156241 del 08/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

in data 8/4/2020 [redacted] presentava istanza di definizione lamentando che, in data 23.01.2019, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sentenziato che "La società S k y Italia S r l per la stagione di calcio 2018/2019 aveva tenuto una condotta scorretta nei confronti degli utenti e dei nuovi clienti per non aver informato adeguatamente i potenziali nuovi clienti della riduzione del pacchetto di partite che gli

utenti avrebbero potuto vedere nonostante il pagamento di un pacchetto completo come l'anno precedente". Tali pratiche erano state considerate scorrette ai sensi dell'artt. 21 c.1 lettera b) 24 e 25 del Codice del Consumo. Pertanto, l'istante, pur lamentando di aver subito un disservizio nella modifica delle condizioni contrattuali e nella mancata risposta al reclamo del 20.06.2019, chiedeva a) un indennizzo per violazione al codice del consumo e b) un indennizzo per mancata risposta alla p.e.c. del 20.06.2019. Indennizzo che quantificava in €.500,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, regolarmente convocato, non presenziava all'udienza di discussione di cui alla presente procedura, né depositava memorie o documenti a suo favore nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, dell'Allegato A alla delibera 353/19/CONS.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, va specificato che in data 21/03/2021, codesto Istruttore aveva formulato un'integrazione istruttoria relativamente al contratto di abbonamento a Sky. La parte istante non depositava il contratto per non averlo mai ricevuto e depositava solo la fattura dell'abbonamento mensile relativa al periodo 01/11/2020-30/11/2020. Da tale atto non si può rilevare se il [redacted]sse abbonato al pacchetto Sky Calcio per la stagione 2018/2019. Dall'esame della p.e.c. del 20.06.2019 risulta che il Deambrosi chiedeva il risarcimento del danno a Sky per pratica commerciale scorretta e per condotta antigiuridica. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta di cui al punto a) viene respinta in quanto la documentazione acquisita è risultata inidonea a soddisfare l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. a norma del quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Mancando agli atti la fattura relativa al periodo in contestazione, come pure la copia del contratto sottoscritto – che avrebbe consentito di individuare oltre alla legittimazione attiva anche i pacchetti compresi nell'abbonamento - non è possibile riconoscere gli indennizzi richiesti per la genericità della richiesta di rimborso o indennizzo, mancando anche la prova che l'istante ha provveduto al pagamento degli importi relativi ai pacchetti e/o partite non godute, nonché la copia del contratto sottoscritto che avrebbe consentito di accertare l'effettiva titolarità e consistenza del pacchetto controverso. La richiesta di cui al punto b) viene egualmente respinta in quanto - partendo dall'art. 1, comma j , che definisce il "reclamo" come la comunicazione con la quale, attraverso i canali previsti dal contratto o dalla disciplina regolamentare,…..l'utente segnala all'operatore un disservizio o chiede l'erogazione degli indennizzi contrattualmente stabiliti - la p.e.c. del 20.06.2019, inoltrata dall'istante, non contiene un reclamo per un disservizio del quale ci si aspetta una soluzione, ma un vero e proprio "invito e diffida" al risarcimento di un danno che, oltre tutto, non viene né indicato e né provato nella sua quantificazione. In ogni modo la richiesta di risarcimento di cui al punto b) non può essere accolta in quanto la materia del risarcimento del danno è esclusa dalla cognizione dell'Autorità, essendo di competenza esclusiva del Giudice ordinario. Tra l'altro, avendo l'istante proposto sia una richiesta di indennizzo, di cui al punto precedente, e sia una richiesta di risarcimento danni non è

neanche possibile interpretare l'istanza come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen iuris indicato dalla parte (ex multis, Corecom Emilia-Romagna, delibera 43/20); infatti, nel caso in cui, come accaduto in questa vicenda, la parte richieda sia la liquidazione degli indennizzi contrattuali che dei danni, in sede di pronuncia, la domanda di danni deve essere dichiarata inammissibile.

Infine, occorre precisare che la fattispecie in esame relativa alla violazione del Codice del Consumo non attiene alla materia regolata dalla Delibera Agcom- Allegato A n. 347/18/Cons.in tema di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e, quindi, esula dalla competenza di questa Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Per tutte le motivazioni in premessa, la richiesta avanzata dall'Istante sig. [redacted] esame è rigettata.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Falco

VISTO: IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Alfredo Aurilio